

## G) UVA E MOSTO

Art. 152 – Le uve si contrattano “in pianta a peso”, vale a dire a frutto pendente anche limitatamente a una quantità prestabilita.

Il prezzo è pattuito tra le parti. In difetto di tale pattuizione si fa riferimento alle mercuriali di un determinato mercato, pubblicate nel listino prezzi della Camera di Commercio di Pavia.

Art. 153 – Anche se si svolgono sul mercato le contrattazioni fanno riferimento all’ubicazione del vigneto, con la clausola “salvo visita in luogo”.

Art. 154 – Qualora, dopo il perfezionamento del contratto, si verificassero nell’uva alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, tali da poter pregiudicare il prodotto vino, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore il quale potrà concordare il nuovo prezzo o rifiutare la merce.

Art. 155 – La consegna viene operata a cura del venditore franco veicolo del compratore sulla strada carreggiabile più vicina al fondo.

La pesatura si effettua alla pesa pubblica più vicina ed è a carico del venditore.

Art. 156 – Gli imballaggi vengono forniti dal compratore: i recipienti, se forniti dal venditore, debbono essere restituiti subito dopo scaricata la merce.

Le spese per la resa degli imballaggi sono a carico del compratore.

Art. 157 – Le uve oggetto di contratto si intendono “sane e mercantili” e cioè uve di maturazione uniforme e perfetta, immuni da tracce di grandine, da secco, da muffa e da crittogame.

### *Mediazioni*

Art. 158 – Tariffe:

- uve: viene corrisposto dal 3 al 4% sul prezzo pattuito da parte del solo venditore.

